

Regione Lombardia
Provincia di Cremona

COMUNE DI
PERSICO DOSIMO



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

elaborato n° **9**

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

arch. Michele de Crecchio
geom. Agostino Cervi

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Provincia di Cremona

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborato n.9

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

- 1) Quadro normativo di riferimento;**
- 2) Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni;**
- 3) Classificazione Acustica del territorio comunale;**
- 4) Valori di rumorosità ammessi nelle varie classi;**
- 5) Limite differenziale;**
- 6) Rilevamenti e misurazioni – Tecnici competenti;**
- 7) Documentazione di Previsione d’Impatto Acustico;**
- 8) Valutazione Previsionale del Clima Acustico;**
- 9) Requisiti acustici passivi degli edifici;**
- 10) Attività esistenti – Bonifica acustica;**
- 11) Emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;**
- 12) Attività temporanee;**
- 13) Attività transitorie;**
- 14) Vigilanza e controllo – Ordinanze;**
- 15) Sanzioni amministrative;**
- 16) Rapporti con la pianificazione urbanistica;**
- 17) Aggiornamenti alla Classificazione Acustica.**

Articolo 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Classificazione Acustica del territorio comunale è redatta ai sensi e per gli effetti della seguente legislazione nazionale e regionale di riferimento:

- la Legge Quadro nazionale sull'inquinamento acustico (L. n° 447 del 26 ottobre 1995, pubblicata sulla GU del 30 ottobre 1995);
- la Legge Regionale recante norme in materia di inquinamento acustico (LR n° 13 del 10 agosto 2001, pubblicata sul BURL del 13 agosto 2001).

Dei vari provvedimenti nazionali e regionali derivati da tali leggi, sono stati tenuti in particolare considerazione i seguenti:

- il DPCM 14 novembre 1997, recante norme in materia di *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, pubblicato su GU n° 280 del 1 dicembre 1997;
- la DGR 8 marzo 2002 n° 7/8313 che approva il documento *“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”*, pubblicata sul BURL n. 12 del 18 marzo 2002;
- la DGR 12 luglio 2002 n° 7/9776 che approva il documento *“Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale”*, pubblicata sul BURL n. 29 del 15 luglio 2002;
- la DGR 10 febbraio 2010 n° 8/11349 contenente a sua volta *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (l.r. 13/01) – Integrazione della d.g.r. 12 luglio 2002, n° 7/9776”*.

Articolo 2

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Le Norme Tecniche di Attuazione di seguito esposte si propongono la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da disagi conseguenti all'inquinamento acustico. A tale fine le stesse NTA disciplinano le attività rumorose in modo tale da contenere l'alterazione ambientale entro limiti di accettabilità prestabiliti.

Le presenti Norme si applicano a tutte le sorgenti di rumori, sia fisse che mobili, sia di tipo civile che di tipo produttivo o ricreativo.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme, in quanto disciplinate dal DLgs 81/2008, le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività produttive.

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale è suddiviso in sei zone acustiche classificate secondo la tabella allegata al DPCM 14.11.97 e cioè:

Classe 1° - Aree particolarmente protette:

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe 2° - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe 3° - Aree di tipo misto:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe 4° - Aree di intensa attività umana:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e di uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità

di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe 5° - Aree prevalentemente industriali:

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe 6° - Aree esclusivamente industriali:

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La suddivisione del territorio comunale è riportata negli elaborati n° 7a e 7b (azzonamento territorio nord e sud) e n° 8a, b, e c (azzonamento centri edificati di Persico e Persichello, Dosimo Carpaneta e Quistro, Bettenesco).

In caso di contraddizione tra elaborati redatti a scala diversa, si intenderanno prevalenti le indicazioni dell'elaborato redatto a scala di maggior dettaglio.

Quando un lotto o un singolo edificio sono *“tagliati in due”* dalla linea di demarcazione fra due zone appartenenti a classi acustiche diverse si deve intendere che l'intero lotto, ovvero l'intero edificio, appartengono alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

Quando una strada delimita zone di territorio appartenenti a classi acustiche diverse, si deve intendere che la stessa strada appartiene alla zona caratterizzata dalla classe acustica più elevata.

Articolo 4

VALORI DI RUMOROSITÀ AMMESSI NELLE VARIE CLASSI

Su tutto il territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni stabilite dal DPCM 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" per la classe attribuita dal piano di classificazione acustica del territorio comunale alla zona di appartenenza.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti previsti nel DPR 30 marzo 2004 n°142 (vedi art. 11 delle presenti NTA) e le infrastrutture ferroviarie per le quali valgono i limiti previsti nel DPR 18 novembre 1998 n°459 (vedi art. 12 delle presenti NTA).

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal DM 11/12/96 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

All'interno degli ambienti abitativi e per le zone non esclusivamente industriali (classe 6ª), oltre al valore limite assoluto di zona, deve essere rispettato anche il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97. Tale limite non si applica neppure negli altri casi menzionati dall'art. 4, commi secondo e terzo, dello stesso DPCM.

Ai valori contenuti nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vanno attribuiti i seguenti significati:

Valore limite di emissione:

Indica il valore riferito alle singole sorgenti fisse o mobili e viene misurato in prossimità della sorgente e in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità (ricettori). Vedi tabella B.

**Valore limite assoluto
di immissione:**

Indica il valore riferito al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e deve essere verificato per il periodo di riferimento considerato. Vedi tabella C.

Valore di attenzione:

È analogo al valore limite assoluto di immissione, ma viene valutato sul lungo periodo. Il superamento di tale limite comporta l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico. Vedi tabella C bis.

Valore di qualità:

Indica il valore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95. Vedi tabella D.

TABELLA B

Valori limite di emissione – Leq in dB (A)		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00 – 22:00)	Notturmo(22:00– 6:00)
1° Aree particolarmente protette	45	35
2° Aree prevalentemente residenziali	50	40
3° Aree di tipo misto	55	45
4° Aree di intensa attività umana	60	50
5° Aree prevalentemente industriali	65	55
6° Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA C

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00 – 22:00)	Notturmo(22:00– 6:00)
1° Aree particolarmente protette	50	40
2° Aree prevalentemente residenziali	55	45
3° Aree di tipo misto	60	50
4° Aree di intensa attività umana	65	55
5° Aree prevalentemente industriali	70	60
6° Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA C bis

Valori di attenzione – Leq in dB (A)				
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	Diurno (6:00 – 22:00)		Notturmo(22:00– 6:00)	
	1 ora	16 ore	1 ora	8 ore
1° Aree particolarmente protette	60	50	45	40
2° Aree prevalentemente residenziali	65	55	50	45
3° Aree di tipo misto	70	60	55	50
4° Aree di intensa attività umana	75	65	60	55
5° Aree prevalentemente industriali	80	70	65	60
6° Aree esclusivamente industriali	80	70	75	70

TABELLA D

Valori di qualità – Leq in dB (A)		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00 – 22:00)	Notturmo(22:00– 6:00)
1° Aree particolarmente protette	47	37
2° Aree prevalentemente residenziali	52	42
3° Aree di tipo misto	57	47
4° Aree di intensa attività umana	62	52
5° Aree prevalentemente industriali	67	57
6° Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 5

LIMITE DIFFERENZIALE

Per tutte le classi di cui all'art. 3, ad eccezione della classe 6, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno;
- 3 dB(A) durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Poiché si tratta di un criterio molto restrittivo, l'introduzione del limite è accompagnata da una clausola di esclusione: se il rumore ambientale misurato all'interno di un edificio è inferiore ad una certa soglia, il limite non è applicabile ed ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

La soglia di applicabilità varia in funzione del periodo di riferimento (notturno o diurno) e in funzione della apertura o meno delle finestre dell'abitazione. Infatti se il rumore disturbante proviene dall'esterno, il rumore ambientale misurabile all'interno di un locale dipende dallo stato di apertura o di chiusura dei serramenti esterni. La griglia delle soglie di applicabilità del limite differenziale prevede che le disposizioni relative non si applichino nei seguenti casi:

- quando il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- quando il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Al fine di evitare restrizioni eccessive, il limite differenziale di immissione non può essere applicato alla rumorosità prodotta dalle seguenti sorgenti, la cui rumorosità è normata con altre disposizioni:

- infrastrutture stradali e ferroviarie;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Articolo 6

RILEVAMENTI E MISURAZIONI – TECNICI COMPETENTI

Le tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore, nonché le caratteristiche della strumentazione di misura, sono fissate dal DM 16.3.1998.

La figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale è definita dall'art. 2 della Legge 447/95 e l'autorizzazione a svolgerne l'attività deve essere certificata mediante iscrizione all'apposito albo regionale.

Spetta a tale figura professionale l'idoneità a svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- eseguire misurazioni;
- verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle presenti norme;
- redigere i piani di risanamento acustico;
- effettuare le attività di controllo relative alla materia acustica;
- redigere le valutazioni previsionali del clima acustico e le previsioni di impatto acustico.

Articolo 7

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della L. 447/95, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Nell'ambito della procedura di cui sopra, ovvero, nel rispetto di quanto indicato dal secondo comma dell'art. 8 della L. 447/95, anche in allegato alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio dei Permessi di Costruire, oppure in allegato alle Denunce di Inizio Attività, oppure ancora in caso di richiesta di Certificato di Agibilità nonché di Nulla-Osta per nuove attività produttive, è fatto obbligo ai promotori delle iniziative di produrre una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico nel caso di realizzazione o di modifica sostanziale delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DL 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- h) postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- i) comunque per tutte le attività che a giudizio motivato del RUP possono essere per la loro presenza causa di rumore.

Tale Documentazione di Previsione dovrà essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale (vedi LR 13 del 10 Agosto 2001 art. 5 e successiva DGR 8 marzo 2002 n°7/8313).

In particolare tale documentazione dovrà indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore;

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo potrà avvenire soltanto dopo che sarà stata eseguita la verifica della conformità delle opere eseguite alle disposizioni fornite dalle presenti NTA e dalla legislazione in materia di inquinamento acustico, nonché dalla specifica Documentazione di Previsione di Impatto Acustico preventivamente redatta.

E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui alle presenti NTA, in conformità con quanto dichiarato nella Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

Articolo 8

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 8 della L. 447/95 è fatto obbligo, ai promotori delle iniziative, di produrre, preventivamente alla autorizzazione delle opere, una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili-nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente articolo 7 ed in generale prossimi a tutte quelle opere che sono soggette a documentazione di previsione di impatto acustico.

Tale Valutazione, firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e redatta secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Giunta Regionale (vedi LR 13 del 10 Agosto 2001 art. 5 comma 2 e successiva DGR 8 marzo 2002 n°7/8313), andrà allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.

In particolare tale Valutazione dovrà indicare:

- la descrizione dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo. Tali livelli saranno valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata dal nuovo insediamento, o, meglio, in corrispondenza alla posizione dei recettori sensibili previsti dal nuovo insediamento;

- i dettagli descrittivi delle esistenti sorgenti sonore e del loro effetto misurabile nelle posizioni di cui sopra: i rilievi fonometrici effettuati prima della realizzazione dell'insediamento, confrontati con quelli eseguiti dopo la realizzazione dell'insediamento, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti di normativa;
- informazioni e dati sulla disposizione spaziale e sulle caratteristiche di utilizzo del nuovo edificio, unitamente alle informazioni sui requisiti acustici dello stesso e dei relativi componenti previsti in progetto;
- le valutazioni sulla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area: se tale compatibilità è ottenuta tramite la posa in opera di sistemi di protezione dal rumore, dovranno essere precisati i dettagli tecnici di detti sistemi.

Su tale valutazione previsionale andrà acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.

Il rilascio del Certificato di Agibilità degli insediamenti di cui al presente articolo potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta verifica che le misurazioni fonometriche effettuate dopo la realizzazione dell'insediamento siano conformi alle disposizioni delle presenti NTA e della legislazione in materia di inquinamento acustico, nonché alla Valutazione Previsionale del Clima Acustico preventivamente redatta.

Il Comune acquisirà, qualora ritenuto necessario, il parere dell' ARPA territorialmente competente, sia in relazione alla conformità della Valutazione Previsionale che in relazione alla conformità delle rilevazioni fonometriche effettuate dopo la realizzazione dell'insediamento.

Articolo 9

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I requisiti acustici passivi degli edifici sono stabiliti dal DPCM 5.12.97 e, per quanto non in contrasto con il DPCM stesso, dal Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene.

Il rilascio del titolo abilitativo per le nuove strutture edilizie sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica previsionale redatta sulla base delle norme UNI 12354 da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che dimostri il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalle norme citate. Tale relazione è obbligatoria nel caso di:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, case di cura, cliniche o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative, di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

La presenza di residenze in zone prevalentemente industriali (classe 5ª) è consentita solo quando siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'alloggio sia abitato dal custode di un impianto produttivo e dalla relativa famiglia;
- la proprietà dell'alloggio sia la stessa dell'impianto produttivo di cui costituisce completamente funzionale;
- all'interno dei locali destinati ad abitazione sia garantito un livello sonoro equivalente ponderato (A) a finestre chiuse inferiore a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

Il rilascio del Certificato di Agibilità degli edifici è subordinato al rispetto dei valori limite come disposto dal DPCM 5 dicembre 1997.

A fine lavori dovrà essere prodotto un documento di conformità dell'immobile ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Tale documento potrà essere ottenuto sulla base di un collaudo in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico D.L., congiuntamente al costruttore, che attestano che le ipotesi progettuali illustrate nella relazione tecnica previsionale sono state soddisfatte.

Per gli edifici pubblici, scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il documento di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite secondo quanto indicato dall'allegato A al DPCM 5 dicembre 1997, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

ATTIVITÀ ESISTENTI – BONIFICA ACUSTICA

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Classificazione Acustica del territorio comunale, le imprese interessate dovranno presentare un Piano di Risanamento Acustico completo di relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuarsi per garantire l'osservanza dei valori limite di rumorosità. Il piano di Risanamento Acustico dovrà essere redatto in conformità ai criteri dettati dalla DGR n° 6906 del 16.11.2001 e firmato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

In particolare dovranno essere dettagliati all'interno di apposita relazione tecnica:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché la Zonizzazione Urbanistica definita dal PGT;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- fasi del ciclo tecnologico e macchinari che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;

- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona dove avviene il superamento e per l'ottenimento del rispetto del limite differenziale.

La relazione tecnica dovrà essere corredata, come precisato dalla DGR 6906/2001, da allegati grafici specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire, in maniera unica e inequivocabile, le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione di tale piano, verificherà che lo stesso sia stato predisposto correttamente e provvederà a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso Piano non può essere comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla sua presentazione. Eventuali integrazioni motivatamente richieste dal Comune non daranno luogo ad alcun allungamento del tempo massimo consentito.

Entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di bonifica acustica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno darne comunicazione al Comune.

Le imprese che non presenteranno il Piano di Risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione dello stesso Piano.

EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

L'attività di controllo e contenimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare viene effettuata in accordo con l'allegato 1 previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato DPR 142 del 30 marzo 2004 (vedi tabella allegata alle presenti NTA).

Per quanto concerne i valori limite di immissione relativi alle strade locali ed urbane di quartiere, la cui definizione è demandata ai Comuni, si rinvia alla consultazione degli elaborati relativi all'azzoneamento acustico del territorio e dei centri edificati.

Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al riguardo delle caratteristiche e dell'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio comunale, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quale sono adibiti i veicoli stessi.

In particolare sono vietati da parte dei conducenti di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- segnalazioni acustiche non motivate da emergenze di sicurezza;
- partenze a scatto ed altre manovre tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
- colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo;
- riscaldamento di veicoli industriali e di mezzi d'opera in prossimità di abitazioni civili;

- utilizzo di apparecchi autoradio tenuti a volume elevato, con livello sonoro superiore a 60 dB(A);
- transito con carichi potenzialmente rumorosi non fissati o non adeguatamente isolati;
- azionamento di sirene su veicoli autorizzati al di fuori dei casi necessari.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale adottare sulle strade di propria competenza le misure più opportune per la regolamentazione del traffico veicolare (limitazioni al flusso dei veicoli ed alla loro velocità, istituzione di sensi unici e di isole pedonali ecc) in modo tale da ridurre quanto più possibile il disturbo acustico.

Articolo 12

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Per attività temporanee si intendono i cantieri edili, le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Qualora tali attività comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, le stesse dovranno essere autorizzate dal Sindaco, il quale potrà decidere anche in deroga ai valori limite ammessi per le emissioni sonore.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività indicandone la tipologia, le caratteristiche degli impianti o macchinari rumorosi di cui è previsto l'impiego, la localizzazione nonché la data e gli orari previsti per lo svolgimento dell'attività stessa.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività temporanea verrà rilasciata precisandone la localizzazione, la data, gli orari, i limiti massimi dei livelli sonori ammessi (i quali dovranno comunque essere opportunamente ridotti dopo le ore 24.00) nonché le particolari cautele da adottarsi per la limitazione del disturbo da rumore.

Il titolare, gestore o organizzatore dell'attività, dovrà informare preventivamente, con le modalità che verranno indicate nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

I luoghi deputati sul territorio comunale allo svolgimento degli spettacoli all'aperto e delle feste popolari sono undici, dei quali due sono localizzati all'interno dell'abitato di Persico Dosimo, due all'interno dell'abitato di

Persichello, quattro all'interno dell'abitato di Dosimo, due all'interno dell'abitato di Quistro ed uno in località Cantòn Fumana. Tali undici luoghi sono tutti azzonati in classe III o superiore:

- la prima area è situata in Persico e coincide con l'oratorio;
- la seconda area è situata ancora in Persico e coincide con il Relais Convento;
- la terza area è situata in Persichello, in Piazza delle Vittime della Strada;
- la quarta area, pure in Persichello, coincide con il Centro Ricreativo Culturale;
- la quinta area, in Dosimo, coincide con il Campo Sportivo;
- la sesta area, anche questa in Dosimo, coincide con l'Oratorio di S.ta Colomba;
- la settima ancora in Dosimo, coincide con la piazza Roma;
- l'ottava area, sempre in Dosimo, coincide con il parcheggio della via Bruno Ferrari;
- la nona area, in Quistro, coincide con l'aia della cascina Corte Grande;
- la decima area è ancora in Quistro, e coincide con il cortile della canonica;
- l'undicesima e ultima area coincide col centro sportivo Delfino Blu in località Cantòn Fumana.

Articolo 13

ATTIVITÀ TRANSITORIE

Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore a quattro giorni solari (cantieri edili per interventi d'urgenza, manifestazioni politiche, sindacali e religiose, sagre, fiere e spettacoli). Tali attività non richiedono autorizzazione preventiva alle seguenti condizioni:

- che non si svolgano in zone indicate di classe 1° e 2°;
- che rispettino un livello di rumore non superiore a 85 dB misurato con i criteri e le modalità di cui all'allegato B al DM 16.3.1998;
- che rispettino i seguenti orari:
feriali: 8:00 - 13:00 e 14:30 e 24:00 (19:00 per i cantieri),
festivi: 9:00 - 13.00 e 16:00 – 24:00 (18:00 per i cantieri);
- che di esse venga dato preavviso al Sindaco almeno 10 giorni prima.

Resta facoltà del Sindaco, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, vietare motivatamente lo svolgimento di tali attività oppure condizionarle, segnalando la propria decisione agli interessati almeno tre giorni prima.

In tutte le zone è consentito, in deroga ai limiti sonori determinati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e senza obbligo di preavviso, l'utilizzo di macchinari e/o utensili tipo tosaerba, decespugliatori, motoseghe ecc., purché gli stessi rispettino le specifiche normative in materia di potenza acustica ed il tempo del loro impiego sia contenuto a tre ore al giorno non consecutive e limitato agli intervalli ore 9:00 – 13:00 e ore 16:00 – 19:00.

Anche nelle zone indicate di classe 1° e 2° sono comunque ammesse, senza obbligo di preavviso, le attività transitorie che impieghino mezzi mobili e siano rese necessarie dalla normale pratica agricola e le conseguenti rumorosità.

Nell'utilizzo dei veicoli e dei macchinari dovranno tuttavia essere assunti comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle varie manovre e spostamenti.

VIGILANZA E CONTROLLO – ORDINANZE

Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e/o dalla Provincia, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Per tali attività il Comune e/o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste alla stessa ARPA, privilegiando le segnalazioni scritte e dettagliate presentate dai cittadini residenti in ambienti prossimi alle sorgenti di inquinamento acustico per le quali devono essere effettuati i controlli.

Gli oneri conseguenti alle richieste di cui sopra sono a carico dell'ARPA, mentre sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture interessati gli oneri affrontati dall'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla Amministrazione Comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi dei Piani di Risanamento Acustico.

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Sindaco e/o il Presidente della Provincia, con provvedimento motivato, assunto in forma di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, può ordinare il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Il Sindaco può inoltre disporre con propria ordinanza il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività rumorose anche se temporaneamente autorizzate in deroga.

Articolo 15

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,10.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione ammessi per la zona di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5.164,57.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 516,46.

Le sanzioni sopraindicate sono quelle esplicitamente previste dalle leggi nazionali e regionali. Ad esse si aggiungono le seguenti sanzioni:

- per utilizzo di macchinari o attrezzature non inerenti la normale pratica agricola in zone di tutela (classe 1° e 2°): da Euro 100,00 a Euro 300,00;
- per mancata richiesta di autorizzazione all'inizio dell'attività e/o manifestazione temporanea: da Euro 200,00 a Euro 600,00;
- per inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione, ma in presenza della stessa successivamente rilasciata a sanatoria: da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
- per attività e/o manifestazioni transitorie effettuate in orari non consentiti: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;

- per inizio attività transitoria senza preavviso: da Euro 200,00 ad Euro 600,00.

La sanzione amministrativa è, di norma, irrogata dall'Autorità Comunale competente. È irrogata dalla Provincia nel caso che sia conseguente ad attività che si svolgono fuori dal territorio comunale.

RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo tale da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata ed all'ambiente preesistente.

Ad ogni adozione di nuovo strumento urbanistico generale (PGT) o comunque di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti del territorio, il Comune provvederà a modificare la Classificazione Acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 n° 37724 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla Classificazione Acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla Classificazione Acustica, la quale dovrà essere predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Articolo 17

AGGIORNAMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Classificazione Acustica del territorio comunale e le relative presenti Norme Tecniche di Attuazione potranno essere in futuro modificate per le seguenti tre motivazioni:

- l'evidenziarsi di errori materiali, di difficoltà interpretative nonché di particolari problematiche non adeguatamente considerate nella stesura vigente;
- l'intervenuta modificazione delle condizioni di utilizzazione del territorio o dei contenuti della normativa statale e/o regionale di riferimento;
- l'avvento di significative variazioni nella strumentazione urbanistica comunale.

La procedura di approvazione delle Varianti alla Classificazione Acustica del territorio comunale, salvo diversa disposizione di legge, è la medesima utilizzata per la presente stesura (vedasi art. 3 della LR 13/01).

Allegati:

- tabelle 1 e 2 allegate al DPR 30 marzo 2004 n°142

TABELLA 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05/11/01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

TABELLA 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale solo il limite diurno.